



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

RIUNIONE GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2009

- 1) **Ricorso Sig. BENIGNI Roberto, Presidente Ascoli Calcio 1898 S.p.A.**
avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito dei deferimenti del Procuratore Federale per violazione delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008 – note del 5.12.2008 nn. 3116/383pf/08-09SP/blp e 3112/384pf/08-09/SP/blp (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 54/CDN del 26.1.2009)
- La C.G.F. riuniti i reclami n.1), n. 2), n.3):
- a) **ACCOGLIE PARZIALMENTE** il reclamo come sopra proposto dal sig. Benigni Roberto e per l'effetto riduce la sanzione dell'inibizione inflittagli a mesi 4;
- b) **RESPINGE** l'appello come sopra proposto dal sig. Di Santo Pierluigi;
- c) **ACCOGLIE PARZIALMENTE** l'appello come sopra proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 s.r.l. di Ascoli Piceno e per l'effetto riduce la sanzione a punti 2 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.
- 2) **Ricorso Sig. DI SANTO Pierluigi, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dell'Ascoli Calcio 1898 S.r.l.**
avverso la sanzione della inibizione per mesi 3 inflittagli a seguito dei deferimenti del Procuratore Federale per violazione delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008 – note del 5.12.2008 nn. 3116/383pf/08-09SP/blp e 3112/384pf/08-09/SP/blp (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 54/CDN del 26.1.2009)

3) Ricorso ASCOLI CALCIO 1898 S.r.l.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per responsabilità diretta, art. 4, comma 1 C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti con note del 5.12.08 nn. 3116/383pf/08-09SP/blp e 3112/384pf/08-09/SP/blp (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 54/CDN del 26.1.2009)

4) Ricorso Calc. IALONGO DAVIDE

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 40, comma 3 N.O.I.F., in relazione all'art. 10, commi 2 e 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN del 29.1.2009)

La C.G.F. riuniti i reclami n. 4), n.5), n.6), n. 7):

a) **RESPINGE** gli appelli come sopra proposti dal calc. Ialongo Davide, dal sig. Terzi Alessandro nonché dal sig. Iacopetti Aldo;
b) **ACCOGLIE PARZIALMENTE** l'appello come sopra proposto dalla società U.S. Sampdoria S.p.A. di Genova e per l'effetto la sanzione dell'ammenda ad €10.000,00.

5) Ricorso Sig. TERZI Alessandro, Segretario del Settore Giovanile dell'U.C. Sampdoria S.p.A.

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 40, comma 3 N.O.I.F., in relazione all'art. 10, commi 2 e 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN del 29.1.2009)

6) Ricorso Sig. JACOPETTI Aldo, all'epoca dei fatti, dirigente responsabile del Settore Giovanile dell'U.S. Sampdoria S.p.A.

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 40, comma 3 N.O.I.F., in relazione all'art. 10, commi 2 e 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN del 29.1.2009)

7) Ricorso U.C. SAMPDORIA S.P.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di €20.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore per responsabilità oggettiva, violazione dell'art. 4, comma 2, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN del 29.1.2009)

8) Ricorso ATALANTA BERGAMASCA CALCIO RESPINTO

S.p.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di €15.000,00
inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del
Procuratore Federale per responsabilità oggettiva ai
sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S. – nota
3559/320pf/08-09/SP/blp dell'8.1.2009 - (Delibera
della Commissione Disciplinare Nazionale – Com.
Uff. n. 58/CDN del 5.2.2009)